



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **145** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO
CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 72/2 C.C. ARNAGO -
AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO
DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA P.F. 589/2 C.C.
ARNAGO DI PROPRIETA' COMUNALE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **nove** mese di **novembre** alle ore **17:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
BAGGIA MASSIMO	ASSESSORE	Presente
BASSO MARUSCA	ASSESSORE	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 72/2 C.C. ARNAGO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA P.F. 589/2 C.C. ARNAGO DI PROPRIETA' COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di permesso di costruire presentata dalla signora PODETTI MARIANNA, c.f. PDTMNN87A50L174V, pervenuta al protocollo della Gestione Associata dei comuni della Bassa Valle di Sole sub. n. 9807 di data 11.08.2022, intesa ad ottenere la possibilità di ristrutturare l'edificio in p.ed. 72/2 C.C. Arnago, di proprietà della richiedente.

Considerato che dagli elaborati tecnici allegati alla richiesta di permesso di costruire si evince come l'intervento in progetto prevede la ristrutturazione senza ampliamento laterale o in sopraelevazione dell'edificio, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 589/2 C.C. Arnago (strada comunale esistente), nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente.

Rilevato che detto intervento contrasta anche con il limite di distanza dei 10 m previsti per la fascia di rispetto stradale (viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento), ai sensi dell'art. 102 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, previsione che richiama la vigente normativa provinciale in ordine al dimensionamento delle fasce di rispetto stradale.

Richiamato il *“Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013”* avente ad oggetto **“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO”** il quale prevede all'articolo 6:

“1. 2. ...omissis....

3. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:

a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

4. L'entità massima degli ampliamenti di cui al comma 3 è determinata dalla pianificazione comunale.

5. 6. ...omissis...

*7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.
...omissis...".*

Dato atto che il progetto presentato è già stato esaminato favorevolmente dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Valle di Sole, con deliberazione n. 230/2022 di data 02.08.2028, e dalla Commissione Edilizia Sovracomunale nella seduta n. 07/2022 di data 12.10.2022 con verbale n. 01.

Esaminato il fatto che l'intervento proposto prevede la ristrutturazione senza ampliamento nel rispetto del sedime esistente e di conseguenza non costituisce alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti.

Precisato come, ha seguito dei lavori eseguiti in fascia di rispetto stradale (muro di contenimento, nuovo accesso, manufatto accessorio), risulta opportuno prevedere una staccionata di protezione a delimitazione della viabilità esistente, da realizzarsi sulla proprietà privata a confine con pubblica via, al fine di proteggere il transito veicolare e pedonale lungo la pubblica via, la quale dovrà essere realizzata in legno di altezza massima inferiore a 1,50 ml, nel tratto tra l'edificio p.ed. 83 C.C. Bolentina ed il nuovo accesso alla proprietà privata.

Evidenziato che la presente è valida ai soli fini di realizzazione delle opere in deroga alla fascia di rispetto stradale e, pertanto, fatta salva la competenza dell'Ufficio Tecnico sovracomunale alle valutazioni in materia di conformità dell'opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione.

Considerato che il presente atto non rileva ai fini contabili.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la signora PODETTI MARIANNA, c.f. PDTMNN87A50L174V, la realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'edificio in p.ed. 72/2 C.C. Arnago, senza ampliamento laterale nel rispetto degli allineamenti e del sedime preesistente, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 589/2 C.C. Arnago (strada comunale esistente), in deroga alla distanza di metri 10 dal ciglio stradale (viabilità esistente al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento), con la prescrizione di prevedere la realizzazione di una staccionata in legno di altezza massima inferiore a 1,50 ml a protezione del transito sulla pubblica via, da realizzare sulla proprietà privata a confine con la pubblica via tra l'edificio p.ed. 83 C.C. Bolentina ed il nuovo accesso alla proprietà privata.
2. Di dare infatti atto della circostanza per cui la parte in ampliamento viene realizzata nel rispetto del sedime esistente, non rappresentando o costituendo alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del *"Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013"*.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data

ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 72/2 C.C. ARNAGO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA P.F. 589/2 C.C. ARNAGO DI PROPRIETA' COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 09/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA
PRIVATA E URBANISTICA
F.to - geom. Mattia Manini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 09/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **14/11/2022** al giorno **24/11/2022**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 09/11/2022

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 14/11/2022

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti